

gendo che per venire a tale estremità attenderebbe si potesse proporre un indirizzo al re per ottenere il richiamo degli esiliati. Nella stessa sessione Courvoisier prese da ciò motivo di denunciare un *comitato direttore* stanziato in Parigi, al qual comitato egli attribuiva le sediziose petizioni che del continuo si faceano alla camera. Allora Beniamino Constant lo provocò a provare l'esistenza del comitato da lui additato, ed egli soggiunse che il fatto era notorio, e che si riportava per esso all'assemblea, la quale l'approvò col silenzio. A questa tempestosa discussione pose fine Royer-Collard, osservando non far d'uopo sapere i nomi dei nemici del governo per esser certi della loro esistenza, la quale era abbastanza provata colla stessa caduta dell'ultimo governo.

Il 26 maggio S. M. sanzionò la seconda legge relativa alla stampa. Prescrivevasi col primo articolo di essa legge, che i crimini e delitti commessi mediante la stampa od altro modo di pubblicazione verrebbero inquisiti d'uffizio ed a richiesta del pubblico ministero; le offese per altro, ingiurie e difamazioni non poteano dar luogo ad alcuna procedura, ove non ne fosse stato fatto reclamo, dalla parte lesa. Il ministero pubblico o il querelante erano obbligati, l'uno nella sua requisitoria, l'altro nel suo reclamo di articolare e qualificare gli attacchi, offese, ingiurie ec. ch'erano il soggetto della inquisizione. Conteneva poi la legge molte altre disposizioni relative alla forma di procedere in tale materia; abrogando nell'ultimo suo articolo la legge del 17 febbrajo 1817, e conservando le disposizioni del codice di procedura criminale che non fossero state dall'attuale legge derogate.

Il 9 giugno si sanzionò la terza ed ultima legge relativa alla stampa. Questa legge obbligava i proprietari od editori di qualunque giornale o scritto periodico destinato a notizie o materie politiche di dichiarare almeno che sia il nome di un proprietario od editore responsabile, in un'alta sua dimora e la stamperia debitamente autorizzata in cui dovea essere stampato il giornale o scritto periodico. Erano inoltre in dovere di dare una cauzione, che nei dipartimenti della Senna, di Senna ed Oise e di Senna e Marna era di diecimila franchi di rendita per i giornali quotidiani e di cinquecentomila per gli scritti da pubblicarsi a più larghi intervalli.